



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2183

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dell'Avviso pubblico per l'individuazione di un'organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale con cui stipulare una convenzione per la gestione di case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali nell'ambito della bassa soglia, ai sensi dell'art. 5 comma 1 ter della lp 8/1992 e dell'art. 56 del d. lgs. n. 117/2017. (Euro 468.050,00=).

Il giorno **23 Dicembre 2024** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

FRANCESCA GEROSA
ROBERTO FAILONI
SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Le “Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte in condizione di grave emarginazione”, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1580 del 2 settembre 2022 (Allegato 1) hanno, tra il resto, individuato le seguenti sottotipologie di “Centri di Accoglienza notturna”, anche al fine di valorizzare, in termini di sussidiarietà, la varietà delle specifiche e positive esperienze già presenti sul territorio:

- A) Dormitorio permanente
- B) Dormitorio permanente integrato
- C) Dormitorio invernale
- D) Casa comunitaria
- E) Casa comunitaria integrata.

Tali sottotipologie sono state poi recepite e inserite nella scheda 2.5 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, approvato ai sensi dell’art. 3 del d.p.p. 3/2018 (regolamento in materia di autorizzazione e accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale) nella sua ultima revisione operata con deliberazione n. 604 del 6 aprile 2023.

Nell'ultimo anno è stata rilevata la presenza sul territorio del Comune di Trento di nuclei familiari prevalentemente monogenitoriali con figli minori privi di riferimenti familiari e/o amicali estremamente diversificati per provenienza, caratteristiche, composizione e nazionalità, ma accomunati da una situazione di estrema precarietà economica ed abitativa.

Il fenomeno ha trovato una prima risposta di natura temporanea. Si rende ora necessario attivare l’accoglienza di questi nuclei in maniera maggiormente strutturata, assicurando agli stessi una funzione di accompagnamento tale da consentire la fuoriuscita dal bisogno indifferibile, individuando un ente del terzo settore che, grazie al coinvolgimento attivo della rete dei servizi pubblici e del privato sociale, gestisca sul territorio del Comune di Trento un intervento che garantisca valutazione, presa in carico, accoglienza e accompagnamento educativo verso una condizione di autonomia o verso l’individuazione del percorso di accoglienza più adeguato.

L’intervento è riconducibile, pur con le sue peculiarità, alla sottotipologia di intervento “Casa comunitaria integrata” e, a tal fine, con deliberazione n. 1343 del 30 agosto 2024, tra i destinatari dei servizi afferenti all’ambito della bassa soglia, sono stati aggiunti i nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minore.

Al fine di implementare l’intervento, con deliberazione n. 1343 del 30 agosto 2024 è stato approvato un primo Bando per la concessione di contributo per la gestione di Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali, rivolto ad Enti del terzo settore accreditati in possesso di una o più strutture da dedicare a tale funzione. Tuttavia allo scadere del termine per la presentazione delle domande di contributo, fissato al 30 settembre 2024, non risultava pervenuta alcuna richiesta, e si è quindi reso necessario dare continuità alle forme di accoglienza in essere, in attesa di espletare altra idonea procedura.

Da un’analisi successiva si è rilevato che una delle possibili criticità che hanno ostacolato la partecipazione al Bando è connessa alla mancanza da parte dei potenziali partecipanti della struttura da adibire al servizio.

Alla luce di tali elementi e del fabbisogno riferito ai nuclei familiari senza dimora con figli minori, nel preminente interesse alla tutela dei minorenni, si è quindi reso necessario operare una revisione degli spazi adibiti all’accoglienza notturna nell’ambito della bassa soglia, e individuare quale struttura da destinare all’accoglienza dei nuclei familiari senza dimora, quella ubicata in Trento, in via Bezzecca n. 10, in disponibilità della Provincia, atta ad ospitare fino a 25 persone, utilizzata fino alla stagione invernale passata come dormitorio maschile.

Si rileva che con determinazione n. 617 di data 31 ottobre 2018 il Dirigente del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica ha autorizzato la stipula di un contratto per l'assunzione in locazione, da parte della Provincia dell'immobile indicato, ubicato in Trento, in via Bezzecca n. 10, catastalmente identificato dalla p.ed 3995 in P.T. 3999 C.C. Trento di proprietà della Società Patrimonio del Trentino S.p.a., al fine di adibirlo all'accoglienza di persone senza dimora attraverso attività svolte sul territorio da "organizzazioni di volontariato", intendendo a questo scopo sia le Organizzazioni di volontariato che le Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte al RUNTS.

Si propone dunque di selezionare, nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante la procedura prevista dall'art. 5, comma 1 ter della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, che a sua volta richiama l'art. 56 del nuovo Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, una ODV o una APS con le quale stipulare una convenzione per la gestione di case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali nell'ambito della bassa soglia, da svolgersi presso la struttura messa a disposizione dalla Provincia e ubicata a Trento, in Via Bezzecca n. 10 per n. 25 posti, nonché presso una o più ulteriori strutture in disponibilità del Soggetto Gestore per ulteriori n. 5 posti, al fine di corrispondere al fabbisogno complessivo.

Con riferimento al requisito previsto al comma 1 del citato art. 56, del CTS, che permette il ricorso allo strumento della convenzione a rimborso spese con ODV e APS "*se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato*", si sottolinea che tale forma di finanziamento è coerente con la modalità utilizzata per finanziare tutti gli interventi di competenza provinciale riguardanti la grave emarginazione, per i quali si è fatto ricorso al contributo, sempre a rimborso spese, previsto dall'art. 36 bis della l.p. 13/2007. L'utilizzo di questo strumento permette di valorizzare l'apporto specifico del "privato sociale" (da intendersi quale comprensivo degli enti del Terzo settore e di altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della l.p. 13/2007) accreditato in ambito socio-assistenziale, in termini di sussidiarietà. Si consideri, infatti, che molti di questi interventi sono stati attivati, all'origine, su iniziativa del privato sociale prima di diventare "servizi socio-assistenziali" riconosciuti nel Catalogo e che questa evoluzione non ne ha inficiato la funzione di assistenza condivisa in termini di "contitolarità" tra pubblico e privato no profit. L'intervento oggetto di questo provvedimento rientra in questo quadro generale. La convenienza dell'utilizzo dello strumento della convenzione ex art. 56 CTS rispetto al ricorso al mercato - che non è solo economica, non essendo previsto un corrispettivo forfettario comprensivo dell'utile - è dimostrata *in primis* dal fatto che ODV e APS, unitamente a tutti gli altri soggetti del privato sociale, hanno la capacità e la mission di offrire accoglienza e solidarietà coinvolgendo la comunità di riferimento, realizzando attività in rete con gli altri servizi: aspetto ancora più rilevante nello specifico ambito della grave emarginazione e con particolare riferimento a nuclei con minori in condizioni di precarietà estrema ove si avverte la necessità di operare con queste caratteristiche e non erogando servizi con modalità meramente prestazionali. Con riguardo al tema aiuti di stato, in conseguenza a quanto fin qui sottolineato e richiamando altresì la Decisione della Commissione europea SA.42268 del 23 novembre 2017 (sugli aiuti concessi in Germania dal Land Bassa Sassonia alle organizzazioni che forniscono servizi assistenziali) nella quale, al punto 2.1, par. (9), gli interventi residenziali per persone senza dimora vengono definiti come interventi "non economici", al finanziamento oggetto di questo provvedimento, qualificato come non economico per quanto sopra esposto, non si applica la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Per quanto sopra riportato, si propone quindi di approvare l'"AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O UN'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI

MONOGENITORIALI NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 TER DELLA LP 8/1992 E DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017", di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.

L'Avviso ha ad oggetto la gestione, nell'ambito della bassa soglia, di case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minore, per un periodo che decorre presumibilmente dal 1° marzo 2025 e termina il 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile per un anno, presso le sopra indicate strutture.

Quale allegato all'Avviso, si propone di approvare uno schema provvisorio di Convenzione (Allegato 1.1), che individua i contenuti minimi della stessa, i quali saranno successivamente implementati, al termine della procedura, dalla dirigente della struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali valorizzando, in termini di sussidiarietà, i contenuti del progetto presentato dal soggetto selezionato, in sede di approvazione dello schema definitivo di Convenzione.

L'ammontare massimo complessivamente previsto quale rimborso delle spese sostenute per l'attività sopra citata, al netto delle eventuali entrate correlate, è pari a Euro 468.050,00=, comprensivo anche dell'anno di eventuale proroga, che potrà essere rideterminato in sede di rendicontazione, tenuto conto delle spese effettivamente sostenute.

Si propone di demandare a successivi provvedimenti della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, l'adozione della modulistica necessaria per le richieste di convenzionamento, l'approvazione della graduatoria e l'individuazione del soggetto con cui stipulare la Convenzione, la quantificazione dell'esatto ammontare della relativa spesa, l'assunzione del corrispondente impegno di spesa e l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione e la relativa stipula, nonché la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 con il soggetto selezionato.

Si propone altresì di demandare alla medesima dirigente l'approvazione dello schema di convenzione e relativa sottoscrizione per la messa in disponibilità dell'immobile sopra citato, ubicato in Trento, in via Bezzecca n. 10.

Si evidenzia inoltre la necessità che, successivamente all'approvazione della graduatoria e dell'assunzione degli impegni di spesa, sia possibile dare avvio all'attività già a decorrere dal 1° marzo 2025, anche nelle more della sottoscrizione della relativa convenzione.

Si dà atto infine che per quanto previsto dal presente provvedimento non è necessaria l'acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa,
- vista la legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 ed in particolare l'ar. 5, comma 1 ter;
- visto l'art 56 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare l'articolo 56 e l'allegato 4/2, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;

- vista la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante le “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” dell’ANAC, aggiornata con delibere n. 556 del 31 maggio 2017, n. 371 del 27 luglio 2022 e n. 585 del 19 dicembre 2023;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’“AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI NELL’AMBITO DELLA BASSA SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 TER DELLA LP 8/1992 E DELL’ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/2017”, contenuto nell’Allegato 1 e il relativo Allegato 1.1 come descritto in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che l’ammontare complessivo massimo quale rimborso delle spese per la realizzazione dell’attività di cui al precedente punto 1, è pari complessivamente ad Euro 468.050,00= ed è riferito ad un periodo che decorre dal 1°marzo 2025 e termina il 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile per un anno. Tale importo potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto della data effettiva di avvio dell’attività;
- 3) di dare atto che l’importo complessivo di Euro 706.863,34= la cui prenotazione n. 2023854 è stata disposta con deliberazione n. 1343 del 30 agosto 2024 sul capitolo 401000-004 con la seguente imputazione:
 - Euro 31.622,84= sull’esercizio finanziario 2024, pos. 1 della prenotazione;
 - Euro 195.317,50= sull’esercizio finanziario 2025, pos. 2 della prenotazione;
 - Euro 223.220,00= sull’esercizio finanziario 2026, pos. 3 della prenotazione;
 - Euro 223.220,00= sull’esercizio finanziario 2027, pos. 4 della prenotazione;
 - Euro 33.483,00= sull’esercizio finanziario 2028, pos. 5 della prenotazione;si rende disponibile sul relativo capitolo in quanto il Bando approvato con il medesimo provvedimento è andato deserto;
- 4) di prenotare la spesa di Euro 468.050,00=, prevista dal presente provvedimento, imputando le somme in base alla loro esigibilità, nel seguente modo:
 - Euro 180.837,50= sul capitolo 401000-004. dell’esercizio finanziario 2025;
 - Euro 248.917,50= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2026;
 - Euro 38.295,00= sul capitolo 401000-004 dell’esercizio finanziario 2027;
- 5) di demandare a successivo provvedimento della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l’adozione della modulistica necessaria per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui al punto 1, l’approvazione della graduatoria e l’individuazione dei soggetti con cui stipulare la convenzione, la quantificazione dell’esatto ammontare delle relative spese da rimborsare, l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa e l’approvazione dello schema definitivo di Convenzione;

- 6) di demandare alla dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali la stipula della Convenzione, con i contenuti sintetizzati in premessa, e la sottoscrizione dell'accordo di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679;
- 7) di demandare alla dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali l'approvazione dello schema definitivo di Convenzione per la messa in disponibilità dell'immobile di cui in premessa e di autorizzarla alla stipula della stessa;
- 8) di autorizzare l'avvio dell'attività, anche nelle more della stipula della convenzione;
- 9) di dare atto che la tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, finanziata con risorse provinciali, non necessita di acquisizione del codice unico di progetto (CUP), in quanto si tratta di attività socio-assistenziali;
- 10) di rinviare l'eventuale acquisizione del CIG alla fase di concessione del finanziamento;
- 11) di disporre la pubblicazione del Avviso di cui al precedente punto 1 sul sito web <http://www.trentinosociale.provincia.tn.it>.

Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

002 Allegato 1.1

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE CON CUI STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 TER DELLA LP 8/1992 E DELL'ART. 56 DEL D. LGS. N. 117/201.

Premessa

1. Nell'ultimo anno è stata rilevata la presenza sul territorio del Comune di Trento di nuclei familiari prevalentemente monogenitoriali con figli minori privi di riferimenti familiari e/o amicali estremamente diversificati per provenienza, caratteristiche, composizione e nazionalità, ma accomunati da una situazione di estrema precarietà economica ed abitativa.

2. Il fenomeno ha trovato una prima risposta di natura temporanea. Si rende ora necessario attivare l'accoglienza di questi nuclei assicurando agli stessi una funzione di accompagnamento, tale da consentire la fuoriuscita dal bisogno indifferibile, individuando un ente del terzo settore che, grazie al coinvolgimento attivo della rete dei servizi, pubblici e del privato sociale gestisca, nell'ambito dell'attuale sistema di accoglienza e sul territorio del Comune di Trento, un intervento calibrato che garantisca valutazione, presa in carico, accoglienza e accompagnamento educativo.

3. L'intervento è riconducibile, pur con le sue peculiarità, alla sottotipologia di intervento "Casa comunitaria integrata" e, a tal fine, con deliberazione n. 1343 del 30 agosto 2024, tra i destinatari dei servizi afferenti all'ambito della bassa soglia, sono stati aggiunti i nuclei monogenitoriali con almeno un figlio minore.

4. L'Amministrazione provinciale intende mettere a disposizione per tale attività un immobile in propria disponibilità ubicato a Trento in via Bezzecca n. 10, atto ad ospitare fino a 25 persone, che può essere gestito da Organizzazioni di volontariato (ODV) o Associazioni di Promozione sociale (APS).

5. Considerata la rilevanza del fenomeno sopra citato e la necessità di soddisfare il bisogno indifferibile, l'Amministrazione intende quindi selezionare, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante la procedura prevista dall'art. 5, comma 1 ter della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, che a sua volta richiama l'art. 56 del nuovo Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, una ODV o una APS con le quali stipulare una convenzione per la gestione di case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali nell'ambito della bassa soglia, per il periodo che va presumibilmente dal 1 marzo 2025 al 31 dicembre 2025 eventualmente prorogabile di un ulteriore anno.

5. Con il presente Avviso, pertanto, si intende verificare la disponibilità di una ODV o di una APS con la quale stipulare la sopra citata convenzione.

Art. 1 Descrizione del servizio

1. Il servizio oggetto della convenzione prevede un'accoglienza residenziale, con carattere di temporaneità, anche nella forma di coabitazione secondo un modello organizzativo di tipo familiare, il più vicino possibile alla dimensione di "casa", rivolta a nuclei familiari senza dimora e monogenitoriali, presenti sul territorio provinciale, con la presenza di almeno un figlio minore, in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico, che richiede un intervento indifferibile, finalizzata ad offrire interventi in un contesto in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali.

2. Il Servizio, attraverso la pronta accoglienza, è finalizzato a soddisfare i bisogni primari, a favorire il sostegno, l'orientamento, l'accompagnamento e il supporto nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative nonché a garantire protezione e tutela dei diritti dei minori anche

favorendo l'attivazione dei componenti adulti rispetto al proprio percorso di superamento della situazione di bisogno indifferibile.

3. L'accoglienza comprende un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio in modo da garantire un intervento che punti al perseguimento del maggior grado di inclusione sociale.

4. A supporto dei nuclei deve essere attivato un presidio educativo orientato all'accompagnamento del nucleo rispetto al proprio percorso di uscita dalla situazione di bisogno indifferibile. Per tale presidio è richiesta la presenza di un educatore per almeno 3 ore settimanali per ciascun nucleo.

5. Inoltre, a supporto e accompagnamento dei minorenni accolti, è richiesta la presenza di un educatore per almeno 2 ore settimanali per ciascun minorenne. Per la funzione di accompagnamento educativo il soggetto gestore può avvalersi di personale proprio o, tramite apposita convenzione, con altri soggetti accreditati per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità, con esperienza in tale aggregazione di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso.

6. Nel corso dell'espletamento dell'attività, tenuto conto della particolare attenzione che deve essere posta alla tutela, cura e accompagnamento in favore dei minorenni, la funzione educativa potrà essere implementata da ulteriori risorse professionali messe a disposizione direttamente dalla Provincia, anche per il tramite di un altro ente del terzo settore, non finanziato con il presente Avviso.

7. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale a seguito della valutazione dell'esistenza di un bisogno indifferibile e della necessità di una pronta accoglienza o nei casi di emergenza tramite il Pronto intervento sociale.

8. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza e i bisogni dei beneficiari e con le attività svolte.

9. Il servizio è aperto 7 su 7 giorni per 24 al giorno. La durata dell'accoglienza è breve, comunque di norma non superiore a tre mesi. In presenza di situazioni particolarmente problematiche o per garantire il tempo necessario per il passaggio al contesto alternativo individuato, sono possibili tempi di accoglienza superiori.

10. Il progetto che il richiedente è tenuto a presentare, deve essere calibrato su quanto riportato nei paragrafi precedenti e tenuto conto dei criteri per la valutazione di cui all'art. 9.

Art. 2 Strutture

1. L'attività di accoglienza è svolta presso una struttura messa a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 40 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, sita in via Bezzacca n. 10 (p.ed. 3995 in P.T. 3999 C.C. Trento) a Trento e atta ad ospitare massimo n. 25 ospiti, nonché presso una o più strutture situate nel comune di Trento, in disponibilità all'ente proponente, con una ricettività complessiva di almeno 5 persone.

2. La Provincia si riserva la possibilità di sostituire in qualunque momento la propria struttura messa a disposizione e/o di metterne a disposizione altre.

3. La Provincia si riserva altresì di revocare la messa in disponibilità della struttura di cui al comma 1 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse della società in house della Provincia proprietaria della stessa; in tale caso procede eventualmente alla rideterminazione o alla revoca del finanziamento qualora non fosse possibile individuare una struttura alternativa da adibire all'accoglienza dei nuclei monogenitoriali.

4. Il Soggetto Gestore delle strutture messe in disponibilità, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali, può sostituire le medesime strutture per assicurare una migliore gestione dell'accoglienza o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili.

5. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dal Soggetto Gestore, oltre a quella già utilizzata ai fini del presente Avviso, è subordinata all'ulteriore fabbisogno, stabilito dalla Provincia, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 3

Soggetti ammessi al convenzionamento

1. Il presente Avviso è rivolto a ODV e APS disciplinate dal D.lgs. n. 117/2017 in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023 per analogia e in quanto compatibili;
- b) dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017;
- c) possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età adulta/ambito residenziale, oppure nell'aggregazione funzionale concernente l'area Età evolutiva - ambito residenziale;
- d) disponibilità nel territorio del Comune di Trento di una o più strutture, oltre a quella messa a disposizione dalla Provincia, con almeno 5 posti letto, idonee al servizio di cui al presente Avviso.
- f) esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Avviso, nella gestione, di servizi residenziali rientranti in almeno una delle aggregazioni funzionali di cui alla lettera c).

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di convenzionamento è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante dell'ODV o dell'APS proponente alla struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali nel periodo compreso tra il giorno e il giorno, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: "CONTIENE DOMANDA DI CONVENZIONAMENTO PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI".

2. La domanda di convenzionamento è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i

contenuti del presente Avviso, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Avviso.

3. Nella domanda di convenzionamento, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:
 - a) di aver rispettato, nella proposta progettuale, quanto previsto al precedente art. 1;
 - b) di avere la disponibilità in quanto proprietario, usufruttuario, locatario, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture, collocate sul territorio del Comune di Trento ed idonee per lo svolgimento del servizio di cui al presente Avviso.
4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia:
 - a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;
 - b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
 - c) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
 - d) la proposta progettuale predisposta sulla base di quanto riportato al precedente art. 1 del presente Avviso;
 - e) piano finanziario annuo articolato secondo le voci di spesa indicate all'art. 11.

Art. 5

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente bando sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4, comma 1;
 - b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4, comma 1;
 - c) sono prive di sottoscrizione.
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 6

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:
 - a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
 - b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.
3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Avviso fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.

Art. 7

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Avviso è la dott.ssa Elisabetta Cenci.

Art. 8

Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento, in collaborazione con altri due funzionari provinciali, istruisce e valuta le domande e i Progetti presentati a corredo delle stesse.
2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande di convenzionamento secondo quanto previsto all'art. 5.
3. La Provincia approva la graduatoria entro il termine di 15 giorni dalla scadenza del termine finale previsto all'art. 4 comma 1, che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Avviso del sito web indicato all'art. 17. Approva altresì la Convenzione definitiva. Nell'individuare i contenuti definitivi della Convenzione, la Provincia valorizza gli eventuali aspetti migliorativi indicati nei progetti presentati dai soggetti selezionati in sede di partecipazione alla procedura.
4. La Provincia si riserva la facoltà di procedere al convenzionamento anche in presenza di una sola domanda e di non procedere qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente Avviso.
5. La Provincia si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per giusti motivi il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 9

Criteria per la valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate dal Servizio Politiche Sociali secondo i seguenti criteri:
 - a) rapporto percentuale fra il numero di volontari rispetto alla somma dei soggetti retribuiti e di quelli volontari, che prestano la loro attività per l'intero soggetto giuridico, alla data di pubblicazione del presente Avviso: 1 punto ogni 10 punti percentuale del rapporto, fino ad un massimo di 10 punti;
 - b) valutazione della proposta progettuale con particolare riferimento (fino ad un massimo di 40 punti):
 - all'organizzazione utilizzata, alle modalità di gestione ed esecuzione del progetto e all'allestimento degli spazi tenuto conto della presenza dei minori;
 - al piano delle attività proposte a favore dei nuclei, alle misure previste per la gestione della temporaneità dei percorsi di pronta accoglienza, alle funzioni educative nei confronti dei minorenni e al coinvolgimento attivo dei destinatari nella gestione della casa;
 - alle modalità di coinvolgimento e gestione dei volontari.
 - c) capacità di reperire entrate diverse da quelle legate alla realizzazione di specifiche attività per conto dell'ente pubblico, desumibile dal bilancio consuntivo 2023: 1 punto ogni punto percentuale delle entrate diverse rispetto al totale delle entrate fino ad un massimo 10 punti;
 - d) capacità di reperire eventuali altre entrate da destinare alla realizzazione dell'attività prevista nell'Avviso, desumibile dal piano finanziario allegato alla domanda di convenzionamento: 1 punto ogni punto percentuale delle altre entrate rispetto al totale delle spese, fino ad un massimo 10 punti;
 - e) dotazione di automezzi di proprietà dell'ODV/APS messi a disposizione per l'attività di cui al presente Avviso: 5 punti per ogni mezzo, fino ad un massimo di 10 punti;
 - f) Lavoro di rete e con i servizi: rapporti di collaborazione con altri soggetti per la realizzazione del progetto: 10 punti per ogni collaborazione prevista, con un massimo di 20 punti. Non sarà valutata la collaborazione per l'attività educativa a favore dei minorenni, di cui al precedente art. 1, comma 5, in quanto attività caratteristica del progetto.

Art. 10

Convenzione

1. La Convenzione di cui al presente Avviso sarà stipulata con il soggetto selezionato sulla base dei contenuti minimi dello Schema allegato al presente avviso (Allegato 1.1) e di quanto indicato agli artt. 1 e 8, comma 3.

2. La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:
- a) la disciplina dei rapporti giuridico-patrimoniali tra le parti per la realizzazione del servizio di cui al presente Bando;
 - b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro;
 - c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
 - d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
 - e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
 - f) il trattamento dei dati personali;
 - g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art.11 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a rimborso, le spese riferite alle seguenti voci, esposte nel piano finanziario approvato dal Servizio.

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale, escluso quello amministrativo e di direzione;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- 3) spese per supporto e accompagnamento dei minorenni accolti, anche tramite apposita convenzione con altra ODV o APS;
- 4) spese per vitto e per attività d'assistenza, quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese personali dell'utente, ecc.;
- 5) spese mediche;
- 6) spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari;
- 7) spese di assicurazione dei volontari e rimborso spese dei volontari: l'attività dei volontari, che prenderanno parte alle attività, non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il rimborso spese ai singoli volontari è effettuato limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate (come vitto, viaggio, alloggio, etc.) per l'attività prestata. Sono in ogni caso **vietati rimborsi spese di tipo forfetario**;
- 8) spese per la gestione degli automezzi dell'associazione, limitatamente alla quota inerente l'attività oggetto del presente Avviso;

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per la cura degli spazi esterni, spese per pulizie dei locali, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, oneri di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

2. L'ammontare del rimborso spese effettivo delle spese riferito all'anno 2025 e conseguentemente quello eventualmente quello riferito all'anno 2026, è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

3. Sono ammesse variazioni rispetto a quanto proposto nel piano finanziario, a condizione che non alterino la natura del progetto e, ad invarianza dell'importo complessivo risultante

dall'originario piano finanziario, comportino compensazioni tra le diverse voci all'interno della medesima macrovoce di spesa o appartenenti a macrovoci diverse, contenute nel 10 (dieci) per cento del totale complessivo della spesa ammessa.

4. Eventuali spese che eccedono il finanziamento spettante per il periodo di attività di cui all'art. 12 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

Art. 12 **Durata e budget complessivo**

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione delle Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali sono riferiti ad un periodo di attività che decorre presumibilmente dal 1° marzo 2025 e termina al 31 dicembre 2025, eventualmente prorogabile di un anno.

2. Successivamente all'approvazione della graduatoria, è possibile dare avvio al servizio a decorrere dal 1° marzo 2025, anche nelle more della sottoscrizione della convenzione.

3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione del servizio, riferito all'intero periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 468.050,00=. L'importo massimo a disposizione per i 10 mesi dell'anno 2025 è pari ad Euro 212.750,00=, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 10 mesi. L'importo a disposizione per l'anno 2026 è pari ad Euro 255.300,00=, rideterminato per frazioni di anno nel caso di erogazione del servizio per un periodo inferiore ai 12 mesi.

4. L'importo del finanziamento viene determinato tenuto conto delle spese indicate nel piano finanziario, al netto delle entrate.

Art. 13 **Spese non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a rimborso le spese non riferite alla realizzazione di attività oggetto del contributo.

2. Non sono ammesse a rimborso le spese relative a:

- a) acquisto o ristrutturazione di beni immobili e acquisto di beni strumentali;
- b) sanzioni, penali e interessi;
- c) l'I.V.A. in detrazione;
- d) gli oneri finanziari (interessi passivi, imposta di bollo);
- f) spese derivanti dall'acquisizione di servizi o di prestazioni d'opera da parte di soci volontari o dipendenti, propri e dei partner, coinvolti nelle attività oggetto del contributo;
- g) spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività di volontariato;
- h) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione delle attività approvate o priva di una specifica destinazione.

Art. 14 **Massimali e modalità del rimborso delle spese ammesse**

1. Il finanziamento annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 11.

2. L'erogazione del contributo concesso per l'anno 2025 avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto: il 30% del contributo concesso per l'anno 2025;
- b) secondo acconto: il 30% del contributo concesso per l'anno 2025;
- c) terzo acconto: il 25% del contributo concesso per l'anno 2025;
- d) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 10 e di quanto erogato in precedenza.

3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° marzo 2025, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.

4. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera b) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° giugno 2025, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio attività fino al 31 maggio 2025.

5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera c) del comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre 2025, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio attività e fino al 30 settembre 2025, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo.

6. L'erogazione del contributo annuale riferito all'anno 2026, avviene secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto pari al 25% del finanziamento annuo concesso;
- b) secondo acconto pari al 25% del finanziamento annuo concesso;
- c) terzo acconto pari al 20% del finanziamento annuo concesso;
- d) quarto acconto pari al 15% del finanziamento annuo concesso;
- e) saldo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 10 e di quanto erogato in precedenza.

7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto di cui alla lettera a) del precedente comma 6, da presentarsi dopo il 1° gennaio 2026, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.

8. Alle domande di liquidazione dell'acconto di cui alle lettere b) e c) del comma 6, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile 2026 e dopo il 1° luglio 2026, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo 2026 per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno 2026 per la lettera c).

9. Alla domanda di liquidazione dell'acconto di cui alla lettera d) del comma 6, da presentarsi dopo il 1° ottobre 2026, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre 2026, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

10. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera d) e al comma 6, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno. E' possibile il superamento del limite di spesa ammissibile previsti all'art. 11, comma 1, lettera c) fino ad un massimo del 30% del medesimo limite, a compensazione di minori spese sostenute sempre con riferimento alle voci di spesa previste al medesimo comma 1.

11. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 17 del Bando.

12. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

13. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

14. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 11 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

12. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

13. Qualora risulti già erogata una somma superiore alla spesa annua effettiva, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

14. L'erogazione della quota di finanziamento, indicata al comma 2, lettera d) e comma 6, lettera e) è subordinata alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.

Art. 15 **Verifiche e controlli**

1. La Provincia vigilerà sul rispetto di quanto stabilito nella convenzione e a tal fine, potrà in qualsiasi momento verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

Art. 16 **Tutela dei dati personali**

1. Ai sensi della normativa vigente, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. Il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Politiche sociali.

Art. 17 **Pubblicità**

1. Il presente Avviso, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web <http://www.trentinosociale.provincia.tn.it>.

Allegato 1.1

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MONOGENITORIALI NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA

(art. 5 co. 1 ter della lp 8/1992 e art. 56 del d. lgs. n. 117/2017,

deliberazione della G.P. n. del

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito indicata come Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da _____, nata/nato a _____, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,

e

_____, con sede legale in _____ – C.F. e P. IVA _____, rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della _____, di seguito indicato come Soggetto Gestore.

Art. __

Oggetto e finalità del Servizio

1. La Casa comunitaria integrata per nuclei monogenitoriali, prevede un'accoglienza residenziale, con carattere di temporaneità, anche nella forma di coabitazione secondo un modello organizzativo di tipo familiare, rivolta a nuclei familiari senza dimora e monogenitoriali, presenti sul territorio provinciale, con la presenza di almeno un figlio minorenni, in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico, che richiede un intervento indifferibile, finalizzata ad offrire interventi in un contesto in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali.

2. Il Servizio, attraverso la pronta accoglienza, è finalizzato a soddisfare i bisogni primari, a favorire il sostegno, l'orientamento, l'accompagnamento e il supporto nel disbrigo delle pratiche burocratico-amministrative nonché a garantire protezione e tutela dei diritti dei minori anche

favorendo l'attivazione dei componenti adulti rispetto al proprio percorso di superamento della situazione di bisogno indifferibile.

3. L'accoglienza comprende un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio in modo da garantire un intervento che punti al perseguimento del maggior grado di inclusione sociale.

4. L'accesso al servizio avviene su invio del servizio sociale territoriale a seguito della valutazione dell'esistenza di un bisogno indifferibile e della necessità di una pronta accoglienza o nei casi di emergenza tramite il Pronto intervento sociale.

5. La durata dell'accoglienza è breve, comunque di norma non superiore a tre mesi. In presenza di situazioni particolarmente problematiche o per garantire il tempo necessario per il passaggio al contesto alternativo individuato, sono possibili tempi di accoglienza superiori.

6. Il servizio oggetto di questa Convenzione, si svolge presso una struttura messa a disposizione dalla Provincia e ubicata a Trento, Via Bezzecca n. 10 (p.ed. 3995 C.C. Trento) e presso una o più strutture in disponibilità del Soggetto Gestore, ubicate a _____.

Art. __

Durata

1. La durata della presente convenzione decorre dal _____ e termina il _____. Potrà essere prorogata per un anno tramite sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo.

Art. __

Destinatari

1. Il servizio previsto nella presente convenzione è rivolto a nuclei familiari senza dimora e monogenitoriali, presenti sul territorio provinciale, con la presenza di almeno un figlio minorenne, in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico, che richiede un intervento indifferibile.

Art. __

Numero di posti

1. Le Case comunitarie integrate oggetto di questa Convenzione hanno la capienza complessiva di 30 posti letto, di cui n. 25 presso la struttura messa a disposizione dalla Provincia e n. 5 nelle strutture in disponibilità del Soggetto Gestore.

Art. __

Obblighi in capo al Soggetto Gestore

Art. __

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Gestore svolge gli interventi e le attività oggetto della presente convenzione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.
4. Il Soggetto Gestore assicura:
 - a) al personale un'adeguata formazione e aggiornamento in coerenza col settore specifico di attività;
 - b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
 - c) che il personale operi prontamente e costantemente in modo non giudicante o intrusivo al fine di creare un contesto fiduciario tale da favorire la relazione.

Art. __

Obblighi di pubblicazione

1. Il Soggetto Gestore pubblica:
 - a) sul proprio sito istituzionale la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018;
 - b) sul proprio sito istituzionale o su analoghi portali digitali, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'entità dei contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nell'anno precedente da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all'art. 2 - bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate, da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate che gli sono stati erogati l'anno precedente, se complessivamente superiori ad Euro 10.000,00, ai sensi dell'art. 1, c. 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, come sostituito dall'art. 35 del decreto Legge n. 34/2019.

Art. __

Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Gestore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Il Soggetto Gestore si obbliga altresì a predisporre, prima dell'avvio del Servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Gestore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 o altre epidemie.

Art. __

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. __

Accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale

1. Il Soggetto Gestore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, 3-78/Leg e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. __

Importo massimo e modalità di erogazione del contributo

1. L'impegno che la Provincia assume in ordine alla concessione del contributo ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, è fissato nell'importo massimo di Euro _____

In riferimento alle spese ammissibili al contributo, nonché alle modalità di erogazione e rendicontazione si applica quanto previsto agli artt. 13 e 14 del Bando.

Art. __

Vicende soggettive del Soggetto Gestore

1. La cessione dell'attività e le modifiche soggettive del Soggetto Gestore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dalle modifiche, non abbia documentato il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi all'eventuale subentro di un nuovo soggetto nell'assegnazione del contributo e procedere alla dichiarazione di decadenza dal medesimo, se non risultino sussistere i requisiti di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

Art. __

Cause di risoluzione, recesso e rinuncia

1. La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della o su iniziativa del Soggetto Gestore in caso di rinuncia al contributo.

Art. __

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Gestore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del Servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia, tenuto conto sia dell'andamento dei servizi, del fabbisogno o in caso di eventi straordinari o non previsti che comportano la necessità di una ridefinizione complessiva dei Progetti in essere. La revisione può essere effettuata anche attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Qualora dall'esito della revisione si determini un aumento di spesa, l'eventuale maggiorazione del contributo annuale non può essere superiore al 20% del contributo annuo. Tale aumento è comunque subordinato al reperimento delle necessarie risorse finanziarie sul bilancio provinciale. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento e nei limiti delle risorse disponibili.

3. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle eventuali situazioni di emergenza.

Art. __

Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento degli obblighi di cui alla presente convenzione e sul rispetto dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla procedura.

Art. __

Disposizioni finali

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Gestore.
2. La presente Convenzione è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore.